



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE (EX DGVNT)  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 12122 del 9-2-2009

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
48100 RAVENNA  
(c.a. dr.ssa Maria Cristina Venturelli)

OGGETTO: Art. 4 DM n. 37/2008 - Richiesta parere sul riconoscimento del requisito tecnico-professionale con esperienza nel settore "non civile".

Si fa riferimento alla nota di codesta Camera prot. n. 13986 del 12-12-2008, con la quale vengono chiesti chiarimenti circa la possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4 del decreto richiamato in oggetto nei confronti del socio/legale rappresentante di un'impresa che abbia denunciato, in data 5-5-2006, l'avvio dell'attività di installazione di impianti ad uso industriale di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, di distribuzione del gas e di protezione antincendio, e, in data 15-11-2006, l'avvio della medesima attività su impianti adibiti ad attività produttiva, al commercio, al terziario ed altri usi diverso da quello civile, ad esclusione degli edifici scolastici.

Come già evidenziato dalla scrivente Amministrazione in propri precedenti pareri (v. ad es. nota prot. n. 9200 del 22-7-2008, citata anche da codesta Camera) il decreto n. 37 non contiene disposizioni transitorie, volte a garantire il riconoscimento del requisito tecnico-professionale alle imprese che abbiano operato nel settore dell'impiantistica prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Di conseguenza, le uniche modalità attraverso cui è possibile ottenere, allo stato attuale, il riconoscimento del requisito tecnico-professionale sono quelle previste all'art. 4 del decreto stesso.

Il caso richiamato da codesta Camera appare sicuramente estraneo alle ipotesi di cui all'art. 4, c. 1.

Maggiore aderenza si riscontra, invece, tra la fattispecie in esame e quella prevista all'art. 4, c. 2, relativa alla "collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa" prestata dal titolare, dal socio o dal collaboratore familiare.



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE (EX DGVNT)  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Sono note le difficoltà di coordinamento tra il primo e il secondo periodo del comma in questione, che hanno determinato molteplicità di letture da parte delle camere di commercio e delle commissioni provinciali per l'artigianato, ed in merito alle quali questo Ministero non ha ritenuto di potere prendere posizione.

Di certo deve ritenersi che - comunque si legga la disposizione in parola - è impossibile desumere dalla stessa che il requisito possa essere riconosciuto a seguito di uno svolgimento della "collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa" inferiore a tre anni.

Se ne deduce che, avendo l'impresa in questione denunciato l'avvio dell'attività in data 5-5-2006, non risulta maturato il periodo previsto dal citato art. 4, c. 2, anche nella sua lettura più favorevole per il prestatore non sussistendo, pertanto, le condizioni per procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale nei confronti dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Vecchio